

# **COMUNE DI COLLOREDO DI M.A.**

Provincia di Udine

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI  
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.08.2000  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 24.10.2000  
Pubblicata all'Albo Pretorio dal            al            (n°    )**

**Art. 1**  
**NASTRO ORARIO**

Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle 22.00.

**Art. 2**  
**APERTURA MASSIMA GIORNALIERA**

L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero è stabilita in 10 ore.

**Art. 3**  
**CHIUSURA INFRASETTIMALE OBBLIGATORIA**

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata come previsto dall'art. 3 del D.P.G.R. n. 148/Pres del 07.05.1999 e della eventuale ordinanza sindacale prevista dal c. 2 del medesimo articolo.
2. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 ore.
3. L'operatore deve comunicare all'Amministrazione comunale la scelta effettuata che rimane valida per 6 mesi. Qualora, decorsi i primi 6 mesi, non pervenga alcuna comunicazione di variazione della chiusura obbligatoria prescelta, il silenzio equivale a conferma della stessa.
4. La comunicazione deve essere effettuata almeno 7 giorni prima che sia data applicazione alla chiusura prescelta.
5. Qualora una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura con riferimento alla settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività, previa comunicazione al Comune.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5), è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica. In tal caso, non è necessaria alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale.
7. All'obbligo di chiusura infrasettimanale come stabilito per il settore alimentare ai sensi del comma 1), soggiacciono altresì rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigianali e rivendite di pizze al taglio.
8. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura infrasettimanale indicata al comma 1.

**Art. 4**  
**CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA**

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.
2. In deroga a quanto disposto al 1° comma, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali  
Gli operatori del settore merceologico non alimentare nonché gli operatori che esercitano entrambi i settori, devono delimitare convenientemente (ad es., con transenne) l'area destinata alla vendita dei fiori, in modo tale da rendere chiaro al consumatore che la vendita, nelle ore antimeridiane della festività infrasettimanali, è limitata ai soli fiori.
3. Sono escluse dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e dall'obbligo della chiusura nelle giornate del 25 e 26 dicembre, le rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.

4. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
5. Durante il mese di dicembre, è consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività per tutti gli esercizi, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.
6. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle giornate del 25 e 26 dicembre.
7. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

#### **Art. 5**

##### **APERTURA IN DEROGA PER 8 DOMENICHE O FESTIVITA' IN PARTICOLARI OCCASIONI**

1. E' consentita l'apertura di tutti gli esercizi per 8 domeniche o festività, in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali come previsto dall'art. 25 c. 8 della L.R. n. 8/99 modificato dall'art. 13 – c. 27 della L.R. 13/2000, con apposita ordinanza sindacale. L'apertura domenicale o festiva può essere concessa anche per vie o parti limitate del territorio comunale, qualora interessate in via esclusiva dall'evento che giustifica l'apertura in deroga.

#### **Art. 6**

##### **AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'**

1. L'operatore, nell'ambito del nastro orario giornaliero, nel rispetto dell'apertura massima giornaliera di dieci ore, nonché in osservanza della chiusura infrasettimanale corrispondente al settore merceologico esercitato, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato senza soluzione di continuità. E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, malattia, lutto o altri casi di forza maggiore.  
Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni, l'operatore deve comunicare all'Amministrazione, entro il 25° giorno di sospensione, il superamento dei 30 giorni di chiusura.
2. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

#### **Art. 7**

##### **NASTRO ORARIO SPECIFICO PER LA MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA OBBLIGATORIA INFRASETTIMANALE**

1. Gli operatori che si avvalgono della facoltà di apertura per mezza giornata con il limite massimo di 6 ore, nel giorno in cui ricade la chiusura infrasettimanale obbligatoria corrispondente al settore merceologico esercitato, devono rispettare la seguente fascia oraria di apertura:
  - a) apertura antimeridiana in orario compreso tra le 5:00 e le 14:00
  - b) apertura pomeridiana in orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 22:00

#### **Art. 8**

##### **ATTIVITA' PARTICOLARI**

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o industriali operanti nel settore agro-alimentare, con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare gli orari di vendita determinati dal presente Regolamento: tuttavia, fanno eccezione le imprese artigiane non rientranti nel settore agro-alimentare, quando

esercitano l'attività di vendita di prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

#### **Art. 9**

##### **ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE**

1. Qualora due o più attività, esercitate nei medesimi locali, siano soggette ciascuna a determinati orari, si parla di attività mista. Le attività miste osservano l'orario dell'attività prevalente, che deve essere comunicata dall'esercente al Comune, il quale conseguentemente la accerta. E' vietato un orario differenziato.

#### **Art. 10**

##### **ORARIO NOTTURNO PER DETENTORI DI TABELLA SPECIALE**

1. Gli orari al dettaglio di vicinato, autorizzati dal Comune con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 8/99 possono svolgere attività di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, a condizione che l'attività non subisca alcuna interruzione.
2. Gli esercizi di cui al 1° comma, qualora no si avvalgano della facoltà di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, devono rispettare l'orario di apertura continuativo dalle ore 22:00 alle 5:00.

#### **Art. 11**

##### **ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
  - a) le rivendite di generi di monopolio
  - b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui all L.R. 17/97
  - c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie
  - d) le rivendite dei giornali
  - d) bis gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente mobili ed articoli di arredamento
  - d) ter gli esercizi commerciali che vendano prevalentemente libri
  - e) gli impianti stradali di distribuzione carburanti
  - f) le imprese artigiane o industriali non rientranti nel settore agro-alimentare, quando esercitano l'attività di vendita di prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.
  - f) bis le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.

#### **Art. 12**

##### **SANZIONI**

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, rientranti tra quelle normate dalla L.R. 8/99, sono punite con le sanzioni amministrative previste all'art. 37 della stessa. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni avviene secondo quanto indicato dalla L.R. n. 1/1984.
2. La violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento, non rientranti tra quelle indicate al comma 1, è sanzionata ai sensi della Legge n. 689/81, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.